

SU FURRIADROXIU

MERCATO "SU FURRIADROXIU"

Regolamento di partecipazione

Aprile 2016

Sommario

Articolo 2) Aspetti di carattere generale	3
2.1) Sostenibilità ambientale del mercato	3
2.2) Valorizzazione delle Imprese.....	4
2.3) Coordinamento e gestione del mercato	4
Articolo 3) Requisiti di accesso al mercato	4
Articolo 4) Procedura per la verifica del rispetto dei requisiti del Regolamento “Su Furriadroxiu”	5
4.1) Istruttoria di valutazione	5
4.2) Mancata idoneità di ingresso nel Mercato “Su Furriadroxiu”	5
4.3) Validità dell’idoneità	6
Articolo 5) Diritti e doveri dell’azienda ammessa	6
Articolo 6) Prodotti offerti in vendita	6
Articolo 7) Uso dei loghi	6
Articolo 8) Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti.....	7
Articolo 9) Modalità di vendita, individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti	7
Articolo 10) Gestione del mercato	8
Articolo 11) Rilevazioni dei prezzi.....	8
Articolo 12) Rispetto delle disposizioni di legge e responsabilità delle aziende agricole.....	8
Articolo 13) Sanzioni.....	8
Articolo 14) Sospensioni.....	8
14.1) Mancata partecipazione.....	9
14.2) Condanne per delitti in materia di igiene e sanità	9
14.3) Violazioni di leggi o regolamenti	9
Articolo 15) Versamento della quota di partecipazione ai mercati.....	9

Articolo 1) Finalità ed impegni di carattere generale

Il mercato “**Su Furriadroxiu**” prosegue a seguito del progetto “Su Furriadroxiu - Mercati contadini e percorsi partecipativi per la promozione della filiera corta nel Sulcis”, il quale ha promosso la filiera corta nel settore agroalimentare nella zona del Sulcis Iglesiente attraverso un percorso partecipativo che ha portato alla realizzazione di 12 Mercati contadini e di azioni volte a sensibilizzare gli attori locali che si occupano di ristorazione collettiva e turistica.

Il progetto è stato finanziato dall'Assessorato della Difesa dell'Ambiente della Regione Sardegna, Servizio Sostenibilità Ambientale, cofinanziato dalla Provincia di Carbonia-Iglesias, è promosso e realizzato dal Comune di Santadi in comitato promotore con i comuni di Villaperuccio, Nuxis, Perdaxius, Tratalias, l'Agenzia Laore Sardegna, la ASL 7 Carbonia, Coldiretti, il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, la Provincia di Carbonia Iglesias e l'Unione dei Comuni del Sulcis.

Fine ultimo del progetto è stato favorire la conoscenza dei prodotti agroalimentari di qualità valorizzandone la tipicità, promuovere le produzioni biologiche, biodinamiche e a lotta integrata, instaurando un rapporto diretto tra produttori e consumatori che consenta, tra le altre cose, un maggior utilizzo dei prodotti di stagione, attuando un risparmio economico e riducendo l'impatto ambientale.

Articolo 2) Aspetti di carattere generale

Il presente documento, regola lo svolgimento dell'attività di vendita diretta all'interno del Mercato e ha la funzione di governare le relazioni tra le aziende e il comitato promotore.

Il Mercato è itinerante nei Comuni della Provincia di Carbonia-Iglesias e del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari, secondo un calendario condiviso.

Il regolamento stabilisce i presupposti di ingresso e di permanenza delle aziende all'interno del mercato.

Ciascun imprenditore agricolo in qualsiasi forma giuridica è tenuto al rispetto del presente Regolamento in quanto condizione necessaria per:

- l'accesso e la permanenza all'interno del Mercato per la vendita diretta;
- l'uso del logo del mercato secondo le modalità di seguito disciplinate.

2.1) Sostenibilità ambientale del mercato

Poiché il progetto è stato inserito fra le attività del Piano di Azione Ambientale Regionale, sono state pianificate attività per ridurre l'impatto ambientale delle forniture/attrezzature che vengono date in uso alle imprese partecipanti e dello svolgimento degli eventi. Tutti i materiali di promozione e comunicazione sono stampati su carta riciclata o certificata FSC (Forest Stewardship Council®, garanzia di provenienza da foreste gestite in modo responsabile). Durante lo svolgimento dei mercati sono resi disponibili raccoglitori per la raccolta differenziata e sono distribuite shopper riutilizzabili in cotone. Le attrezzature e forniture messe a disposizione delle imprese sono state acquistate, ove possibile, rispettando specifiche tecniche tali da ridurre l'impatto ambientale del ciclo produttivo e/o facilitare la differenziazione/riciclo dei beni a fine vita utile.

2.2) Valorizzazione delle Imprese

Il Mercato è anche occasione di promozione delle imprese. Particolare cura è stata posta nella realizzazione dei materiali che descrivono l'azienda, dando enfasi agli aspetti legati alla storia e alle motivazioni che hanno spinto verso una maggiore attenzione ai propri impatti ambientali. Tali materiali saranno esposti nei gazebo durante i mercati.

2.3) Coordinamento e gestione del mercato

Il Comitato Promotore attiva l'istruttoria di valutazione delle Domande di adesione, verifica i requisiti in base al presente Regolamento, emette l'Elenco delle Imprese Ammesse e valuta la permanenza delle stesse.

Articolo 3) Requisiti di accesso al mercato

Possono essere ammesse a far parte del mercato "Su Furriadroxiu" e ad effettuare la vendita diretta presso i Mercati "Su Furriadroxiu" le **imprese agricole singole o costituite anche in forma associata che esercitano le attività previste dall' art. 2135 del c.c.** (definizione di Imprenditore Agricolo), che siano iscritte al Registro delle Imprese di cui all'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580 e che:

- vendano prodotti agricoli derivanti dalle attività di cui all'art. 2135 c.c., prodotti esclusivamente nella propria azienda o, nel caso di cooperative, prodotti esclusivamente nelle aziende dei propri soci;
- siano iscritte all'INPS e alla Camera di Commercio;
- siano in possesso della certificazione DUAP per la vendita diretta itinerante;
- siano ubicate nel territorio definito dal Progetto "Su Furriadroxiu" territorio della Provincia di Carbonia Iglesias e del GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari;
- garantiscano almeno l'ottanta per cento di presenze al mercato;
- si impegnino a versare la quota oneraria di euro 15 stabilita dal presente regolamento.

L'esercizio delle attività nell'ambito del mercato è disciplinato:

- dal Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";
- dalla legge 5 marzo 2001, n. 57 "Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati", all'articolo 7 Delega per la modernizzazione nei settori dell'agricoltura, delle foreste, della pesca e dell'acquacoltura;
- dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296 Legge finanziaria 2007, all'art. 1, comma 1065 "Promozione dello sviluppo dei mercati" e dal decreto attuativo del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari dalle altre norme statali, regionali, comunali e vigenti in materia.

L'esercizio dell'attività di vendita all'interno dei mercati agricoli di vendita non è assoggettato alla disciplina sul commercio, salvo quanto previsto dal D.Lgs n. 228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo" dall'art. 4, comma 8 Esercizio dell'attività di vendita.

Tutti i produttori per poter accedere al Mercato devono essere inclusi nell'Elenco delle imprese ammesse, emesso dal comitato promotore, pertanto la loro permanenza nel Mercato è vietata in caso di sospensione, o revoca dell'idoneità.

Il comitato promotore è responsabile dell'istruttoria delle Domande di adesione al Mercato, del controllo della permanenza temporale dei requisiti che hanno determinato l'ingresso, dell'emissione dell'Elenco delle imprese ammesse.

In caso di richieste superiori alle disponibilità di spazi, l'ammissione al mercato sarà consentita in base alla data di presentazione della Domanda di adesione nonché in base alla categoria dei prodotti, ferma restando la facoltà del comitato promotore di stabilire turnazioni delle imprese nei mercati.

Articolo 4) Procedura per la verifica del rispetto dei requisiti del Regolamento "Su Furriadroxiu"

Il richiedente deve presentare la Domanda di adesione al comitato promotore presentando l'apposito modulo e deve allegare la seguente documentazione:

- Regolamento del Mercato Contadino "Su Furriadroxiu", firmato per accettazione;
- Fascicolo Aziendale debitamente compilato e firmato;
- Copia della comunicazione DUAP di Vendita Diretta ai sensi del D.Lgs.228/2001 "Orientamento e modernizzazione del settore agricolo";
- Eventuali copie di certificazioni in possesso (es. uso marchi di prodotto DOP/IGP, consorzi di valorizzazione, prodotto biologico, biodinamico e a lotta integrata etc.).

Nel caso di aziende con annesso laboratorio di trasformazione:

- Copia dell'autorizzazione alla trasformazione ai sensi della vigente normativa;
- Dichiarazione dell'avvenuta predisposizione ed adozione di un manuale di autocontrollo igienico ai sensi del DL 193/07 "Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore" od altra normativa di filiera.

In caso di cooperative con un numero di soci superiore a 10 si procederà con controlli a campione sulle imprese. Nelle aziende associate, che esercitano solamente l'attività di produzione, il controllo sarà effettuato solo in merito al prodotto ed al Fascicolo Aziendale. Ogni cooperativa potrà porre in vendita solamente prodotti dei soci.

4.1) Istruttoria di valutazione

Il Comitato Promotore procede quindi all'esame della domanda verificando la completezza della documentazione e l'adeguatezza delle informazioni ricevute. Qualora la documentazione risultasse incompleta, ne dà comunicazione all'azienda richiedente perché apporti le necessarie modifiche. Ad esito positivo l'impresa viene inserita nell'Elenco delle imprese ammesse.

4.2) Mancata idoneità di ingresso nel Mercato "Su Furriadroxiu"

In caso di parere negativo da parte del comitato promotore fornisce per iscritto comunicazione all'azienda richiedente della mancata idoneità all'ingresso nel Mercato "Su Furriadroxiu", argomentandone i motivi.

4.3) Validità dell' idoneità

La validità dell' idoneità è di un anno dalla data di emissione, rinnovabile di anno in anno salvo riscontro di non conformità. Nel periodo di validità dell' idoneità, il comitato promotore ha il compito di verificare che l' azienda mantenga inalterate le condizioni che hanno permesso l' ingresso nel circuito.

A tale scopo l' azienda ammessa, oltre a garantire sempre e comunque la qualità del prodotto e del servizio offerto, deve:

- Comunicare tempestivamente per iscritto ogni modifica che intenda apportare alle condizioni che hanno permesso l' ingresso nel Mercato; modifiche anagrafiche od organizzative consentono il mantenimento dell' idoneità purché le modifiche non alterino le condizioni che hanno permesso il rilascio della stessa;
- Eliminare le non conformità accertate e notificate per iscritto.

Articolo 5) Diritti e doveri dell' azienda ammessa

L' azienda ammessa deve:

- attenersi al Regolamento "Su Furriadroxiu";
- utilizzare le strutture e le attrezzature rese disponibili che riportano il logo di "Su Furriadroxiu" solo in occasione dei mercati stabiliti dal calendario previsto dal Comitato promotore;
- rendere visibili, all' interno del punto vendita attraverso cartellonistica e/o fotografie, la descrizione e storia dell' azienda. Tale materiale sarà predisposto all' interno del Progetto "Su Furriadroxiu";
- Garantire la propria presenza almeno nell' ottanta per cento dei mercati previsti.

L' ingresso nel Circuito non solleva l' azienda ammessa dagli obblighi di legge relativi ai prodotti e processi e dagli obblighi contrattuali verso i propri clienti. In particolare si conviene che nessuna responsabilità può derivare al comitato promotore "Su Furriadroxiu" per difetti di prodotti, processi e servizi forniti dall' azienda a terzi, nei casi contemplati dal DPR 24 maggio 1988 n. 224 e dalla Direttiva CEE 85/374, in materia di responsabilità per danno di prodotti difettosi e per comportamenti, sistematici od occasionali, dell' azienda stessa non allineati a leggi e/o regolamenti. Il comitato promotore "Su Furriadroxiu" non è responsabile di inadeguatezze o danni di alcun tipo provocati dall' attività dell' azienda o dai suoi prodotti, processi o servizi.

Articolo 6) Prodotti offerti in vendita

All' interno del mercato "Su Furriadroxiu" le aziende agricole possono vendere prodotti agricoli, anche manipolati, conservati, trasformati o valorizzati, purché provenienti dalle proprie aziende e nell' ambito delle proprie autorizzazioni in materia igienico sanitaria.

I prodotti offerti in vendita devono essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti. In ogni caso i prodotti devono riportare in etichetta o con altra modalità l' indicazione del luogo di allevamento, di coltivazione e se diverso anche della manifattura.

Articolo 7) Uso dei loghi

Durante le operazioni di vendita, svolte all' interno del Mercato, l' azienda dovrà utilizzare i loghi nel rispetto delle condizioni di utilizzo.

Viene riconosciuto il diritto di utilizzo del logo “Su Furriadroxiu” esclusivamente per le iniziative di vendita diretta dei prodotti agricoli. In nessun caso il logo potrà essere utilizzato per contraddistinguere l’attività produttiva nel suo complesso di una qualsiasi azienda agricola ammessa al mercato.

E’ vietato qualsiasi utilizzo capace di generare sul consumatore - acquirente confusione in ordine alla provenienza o alla qualità dei prodotti oggetto di vendita diretta.

Il Licenziatario deve utilizzare il logo nella forma e con le modalità, anche grafiche, previste. Il diritto d'uso del Logo è strettamente riservato ai partecipanti al mercato e non può essere ceduto od esteso ad altri soggetti e/o imprese, terzi.

Articolo 8) Attrezzature per la vendita e rispetto delle norme vigenti

Al fine dell’esercizio dell’attività di vendita all’interno del mercato devono essere rispettate tutte le disposizioni relative alla disciplina in materia di vendita diretta.

I prodotti offerti in vendita devono essere pesati a mezzo di strumenti di pesatura omologati e soggetti a revisione periodica. Tali strumenti devono essere collocati frontalmente agli acquirenti, in modo che gli stessi possano controllare l’esattezza delle operazioni di pesatura. Eventuali violazioni riscontrate saranno sanzionate ai sensi di legge e in base al presente Regolamento.

Articolo 9) Modalità di vendita, individuazione degli spazi e smaltimento dei rifiuti

Gli imprenditori ammessi all’esercizio della vendita diretta nell’ambito del mercato nella domanda di ammissione si obbligano a praticare i prezzi massimi così come determinati ai sensi del successivo articolo 11.

Gli imprenditori dovranno esporre, in modo da risultare agevolmente visibile, la comunicazione di inizio attività di cui all’articolo 4 del decreto legislativo n. 228 del 2001 “Orientamento e modernizzazione del settore agricolo”, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57 “Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati”.

Le imprese che applicano metodi di produzione biologici conformi alla regolamentazione comunitaria devono esporre l’attestazione di certificazione biologica, biodinamica etc. rilasciata dall’organismo preposto al controllo.

I prodotti offerti in vendita nel mercato devono riportare l’indicazione del prezzo del giorno, con la relativa unità di misura utilizzata, in modo chiaro e ben leggibile.

In ogni caso dovrà essere esposta e ben leggibile la targa indicante il nome dell’azienda o delle aziende venditrici operanti nello spazio dedicato.

Gli imprenditori ammessi al mercato sono responsabili della conservazione e pulizia del posto o dello spazio assegnato e dell’area dedicata alla vendita. Fermo restando il rispetto della disciplina in materia di smaltimento dei rifiuti solidi urbani, gli imprenditori ammessi all’esercizio della vendita diretta nell’ambito del mercato sono tenuti alla raccolta dei medesimi rifiuti ed smaltirli presso la propria azienda.

Ciascun imprenditore ultimata l’attività di vendita giornaliera provvede a ripulire lo spazio a lui assegnato.

Verrà posizionato un segno di riconoscimento del mercato all’ingresso che definirà il perimetro dello spazio di mercato dedicato alla vendita; gli imprenditori ammessi dovranno posizionare il proprio punto vendita all’interno di tale perimetro.

Articolo 10) Gestione del mercato

La gestione del mercato, compresi i controlli, spettano al comitato promotore, che è altresì competente per tutti gli adempimenti ad esso demandati dal presente Regolamento.

Articolo 11) Rilevazioni dei prezzi

Al fine di consentire l'indicazione dei prezzi massimi praticabili all'interno del mercato l'azienda si impegna a praticare prezzi non superiori a quelli stabiliti. L'impresa si impegna quindi a offrire i propri prodotti a un prezzo equo.

Articolo 12) Rispetto delle disposizioni di legge e responsabilità delle aziende agricole

Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, sono tenuti al rispetto della relative norme di legge ed in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nell'esercizio di detta attività, sono responsabili in via esclusiva, del rispetto della normativa igienico sanitaria, ambientale, nonché in materia di sicurezza alimentare, di sicurezza sui luoghi di lavoro e degli adempimenti di natura fiscale e contabile.

L'attività di vendita potrà essere esercitata dal titolare/rappresentante legale, dai coadiuvanti e dai dipendenti purché regolarmente assicurati.

Articolo 13) Sanzioni

Gli imprenditori ammessi all'attività di vendita diretta nell'ambito del mercato, se inadempienti rispetto al Regolamento e/o alle leggi, sono sanzionati secondo quanto previsto dalle norme di legge, e dal presente Regolamento.

Le sanzioni previste nel presente Regolamento in caso di violazione regolamentare consistono, rispettivamente:

- nella diffida ad adempiere al ripristino delle condizioni di regolarità che hanno consentito l'ammissione, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento con immediata sospensione;
- con la revoca dell'ammissione, in caso di mancata conformità alla diffida, trascorsi i 30 giorni;
- nella sospensione e/o nell'espulsione nel caso di atteggiamenti che turbano e minano l'armonia del mercato;
- altro provvedimento ritenuto congruo dal comitato promotore.

Articolo 14) Sospensioni

Nel caso di gravi carenze e del perdurare di scostamenti dalla conformità, dopo il termine concordato per la loro eliminazione è possibile a suo insindacabile giudizio, sospendere immediatamente l'efficacia dell'idoneità.

In casi particolari, qualora il comitato promotore ravvisi oltre alla non ottemperanza del regolamento, anche un danno all'immagine del circuito potrà richiedere il risarcimento dei danni all'immagine del circuito e del marchio.

In caso di uso per fini propri, non legati alle attività progettuali delle attrezzature assegnate è prevista la sospensione immediata dal mercato "Su Furriadroxiu".

14.1) Mancata partecipazione

La partecipazione ai mercati determina un impegno costante da parte delle aziende, ogni aziende deve garantire una presenza pari almeno all'ottanta per cento dei mercati previsti.

Il subentro di gravi motivi che pregiudichino all'azienda la partecipazione anche solo ad uno dei mercati, dovrà essere comunicato tempestivamente, in modo tale da consentire la sostituzione.

14.2) Condanne per delitti in materia di igiene e sanità

Nei confronti di coloro che abbiano riportato, anche nell'espletamento di funzioni connesse alle cariche ricoperte in enti, associazioni o società, condanne con sentenza passata in giudicato, per delitti in materia di igiene e sanità, reati ambientali o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente all'inizio dell'esercizio dell'attività è prevista l'esclusione che ha efficacia per un periodo di cinque anni dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna.

14.3) Violazioni di leggi o regolamenti

L'esclusione avverrà nei confronti delle imprese che violino una qualsiasi delle norme di legge o regolamentari che disciplinano i Mercati per l'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli.

15) Versamento della quota di partecipazione ai mercati

Ciascuna azienda è tenuta, come contributo di accesso alla nuova fase del mercato a versare una cauzione di euro 15,00. Inoltre dovrà versare una quota di partecipazione pari ad euro 5,00 a mercato.

Il versamento dovrà essere effettuato secondo le modalità indicate dal soggetto tecnico, ovvero il GAL Sulcis Iglesiente, Capoterra e Campidano di Cagliari.

La firma per accettazione vincola l'Impresa agricola al rispetto di tutti gli articoli presenti nel Regolamento. La domanda di adesione, unitamente al Regolamento controfirmato dall'impresa e ai documenti richiesti, verrà valutata e sarà emesso l'Elenco delle imprese ammesse a partecipare al mercato "Su Furriadroxiu".

Data

Firma per accettazione da parte delle imprese agricole: